

COMUNE DI POSADA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIGORE DAL 01.01.2012

COMUNE DI POSADA

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

*Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____.2012, con efficacia sostitutiva dal
01.01.2012 del precedente Regolamento TARSU approvato con Delibera di C.C. N. 86 del
15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni*

S O M M A R I O

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa.
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 – Definizione del tributo
- Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione.
- Art. 5 – Oggetto della tassa.
- Art. 6 – Locali Tassabili.
- Art. 7 – Aree Tassabili.
- Art. 8 – Soggetto Passivo.
- Art. 9 - Determinazione della superficie imponibile.
- Art. 10 – Esclusione dal campo imponibile.

CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 – Esenzioni.
- Art. 12 – Riduzioni.
- Art. 13 – Agevolazioni.
- Art. 14- Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni.
- Art. 15 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria.

CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE

- Art. 16 – Classificazione

CAPO IV – NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione.
- Art. 18 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.
- Art. 19 – Informazione tra uffici.

- Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.
- Art. 21 – Accertamento, riscossione e contenzioso.
- Art. 22 – Mezzi di controllo.
- Art. 23 – Sanzioni.
- Art. 24 – Norme finali e transitori.

- CAPO I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciale assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata “ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” disciplinata dal D.lgs 507 del 15. Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;

Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative;

Art. 3 – Definizione del tributo

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Apposita Delibera di assimilazione è stata già adottata dal Comune di Posada.

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato sul territorio del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro del servizio , l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi , la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, il servizio è attuato anche solo parzialmente. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione , a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

2. Nelle zone in cui non è istituito il servizio e non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta nella misura pari:
- al 40% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza fino a 100 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite;
 - al 30% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore a 100 metri e fino a 300 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite;
 - al 30% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore a 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti da utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana , conferendo i rifiuti nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero dal tributo o riduzione alcuna.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave e continuata documentata violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 40% della tariffa, ai sensi dell'art. 59 e del 1° comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 1);

Art. 6 – Locali tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, o prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dei successivi artt. 10 e 11;

Art. 7 – Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a rimessaggi, a sale da ballo all'aperto, a parcheggi a pagamento, a banchi di vendita nonché alle attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibiti a lavaggio autoveicoli, ecc.);

- c) aree scoperte operative, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualunque uso adibita suscettibile di produrre rifiuti, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dei successivi artt. 11 e 12;

Art. 8 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 5), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune;
2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno. A tale obbligazione si affianca e si aggiunge comunque la responsabilità solidale del locatario senza alcun beneficio di escussione per il pagamento della tassa e degli eventuali interessi e sanzioni;
3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare regolarmente registrato. A tale obbligazione si affianca e si aggiunge comunque la responsabilità solidale del locatore senza alcun beneficio di escussione per il pagamento della tassa e degli eventuali interessi e sanzioni
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica professionale e/o di impresa, rimanendo in ciò compresa anche l'attività di locazione, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fine della tassazione, ad una superficie convenzionale di mq. otto;

Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile

- 1 La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
- 2 Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al periodo precedente, sono computate la 50%. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
- 3 Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito d'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio.
- 4 Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 10 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte effettivamente adibite a verde in maniera esclusiva e continuativa. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, verande, terrazzi, posti macchina, ecc). Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per la loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 quali:
 - a). centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ed ascensore, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) unità immobiliari per le quali il proprietario fornisca provata dimostrazione della circostanza che siano completamente prive di mobili e suppellettili e di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e) edifici o loro parti adibite in via esclusiva a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone;
 - f) le superfici utilizzate in via esclusiva per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - g) le superfici condominiali scoperte di cui all'art 1117 del codice civile;
4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superficie escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate :

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI.	10%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFICHE.	10%

AUTORIPARATORI, (officine) GOMMISTI, ELETTRAUTI	10%
GABINETTI MEDICI, DENTISTI, RADIOLOGI, LABORATORI ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, FARMACIE .	10%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE, SMALTERIE, CARROZZERIE	10%
METALMECCANICI, FABBRI,	10%
MARMISTI, VETRERIE	10%
FALEGNAMERIE, VETRORESINE, CALZOLERIE	10%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali di natura istituzionale e/o non istituzionale.
 - b. i locali e le aree in uso esclusivo ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale.
 - c. I locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali.
 - d. I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo professionale (I.A.P.), per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo, che rimane comunque tassabile.
 - e. I locali utilizzati da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali.
 - f. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 12 – Riduzioni

1. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante **che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente per l'intero anno**, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
2. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale - che costituisca residenza anagrafica - anch'essa ubicata nel Comune di Posada, tenute a disposizione per uso stagionale e uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza ed abitazione principale posseduta a Posada e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato .
3. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per i locali ed aree scoperte diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale e uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione .
4. **Riduzione per disservizio** -: Previa tempestiva formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore.
5. **La tariffa è ridotta del 30%** per i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e direttamente utilizzati da produttori (I.A.P.) e lavoratori agricoli professionali.

Art. 13 – Altre Agevolazioni ed Esenzioni

1. **Sono esenti dal pagamento della tassa** le abitazioni (**costituenti residenza anagrafica ed abitazione principale del locatario**) non di proprietà occupate da famiglie composte esclusivamente da pensionati **ultra settantacinquenni**, ovvero di proprietà occupate dagli stessi soggetti che non possiedano altri immobili, e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione .

Art. 14 – Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni

1. Gli effetti delle domande di riduzione, esenzione ed agevolazione di cui agli artt. 4, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento avranno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'art.70, primo comma del D.lgs 507/93 (20 gennaio di ogni anno)
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli artt. sopra citati quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella

denuncia , l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

3. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree (art. 13 comma 3) del presente regolamento) deve essere presentata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.
4. Le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste.
5. Qualora le condizioni richieste vengano a cessare l'interessato è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la variazione intervenuta e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, esenzione o agevolazione.
6. Qualora in sede di controllo, sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recupero delle maggiori somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi nella misura di legge.

- Art. 15 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt., 12 e 13 non sono in alcun caso cumulabili tra loro.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

CAPO III
CLASSI DI CONTRIBUZIONE

ART. 16 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di contribuzione:

CATEGORIA 1 – Abitazioni private comprese le relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

CATEGORIA 2 – Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, agenzie funebri, agenzie di viaggi, autoscuole studi medici e locali assimilabili.

CATEGORIA 3 – Locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, agriturismi, gastronomie ed esercizi assimilabili.

CATEGORIA 4 – Alberghi, sale convegni, osterie, trattorie, collegi, negozi.

CATEGORIA 5 – Laboratori ed attività artigianali.

CATEGORIA 6 – Associazioni sportive, culturali e ricreative.

CATEGORIA 7 – Campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari.

CATEGORIA 8 – Altre aree scoperte che possono produrre rifiuti.

CATEGORIA 9 – Pontili ed aree adibite ad attività portuali, **compreso lo specchio acqueo** .

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilabili

CAPO IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 17– Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato D.lgs.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Comunque in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di rimuovere l'indebito arricchimento dell'Ente, si provvederà su richiesta del contribuente , all'esecuzione del rimborso. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante.

In ogni altro caso di errore materiale va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D.lgs 507/93.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo.

Art. 18 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo ovvero di somme contenute in altri atti costituenti titolo esecutivo

1. Il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, può, su richiesta del contribuente concedere la ripartizione fino ad massimo di 24 rate mensili del carico

iscritto a ruolo ***ovvero di somme contenute in altri atti costituenti titolo esecutivo***, comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.lgs n. 507/93, nelle ipotesi di documentata temporanea situazione di obiettiva grave difficoltà dello stesso. L'ufficio, con apposito provvedimento nel quale deve provvedere anche al calcolo di ciascuna rata, può richiedere una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo ***ovvero le somme contenute in altri atti costituenti titolo esecutivo*** sia superiore a €. 60.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale e sono riscossi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite

Art. 19 – Informazione tra gli uffici

1. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari e i decessi.
 - b) Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e autorizzazioni di condono.
 - c) Ufficio Commercio: elenco delle imprese commerciali che hanno iniziato o cessato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ovvero elenco delle imprese che abbiano provveduto a comunicazione o denuncia di inizio o fine attività.
 - d) Ufficio Polizia Municipale: elenco dei nominativi con relative presenze dei titolari del mercato settimanale e del mercato estivo. Elenco dei nominativi che abbiano ottenuto licenze artigianali e autorizzazione amministrative.

Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione, con modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si

applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

1. Il Comune provvede alla riscossione della tassa ordinaria mediante ruolo, inviando a tutti i contribuenti idoneo avviso bonario di riscossione con allegati bollettini di versamento di conto corrente postale per il tramite della soc. Equitalia S.p.A.;
2. nei casi di mancato pagamento a seguito di avviso di accertamento, l'ufficio provvederà alla riscossione coattiva mediante **ruolo ovvero attraverso** le procedure previste dal R.D. 639/1910 e dal D. Lgs. 446/97.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

Art. 22 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 – Sanzioni.

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e dell'art. 13 del D.lgs 18.12.n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 86 del 15.12.1995 e le successive modificazioni;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.